



27.4.2018

PARERE

della commissione per la cultura e l'istruzione

destinato alla commissione per gli affari costituzionali

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
riguardante l'iniziativa dei cittadini europei

(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Relatore per parere: Angel Dzhambazki

PA_Legam

EMENDAMENTI

La commissione per la cultura e l'istruzione invita la commissione per gli affari costituzionali, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Il trattato sull'Unione europea (TUE) rafforza la cittadinanza dell'Unione e potenzia ulteriormente il funzionamento democratico dell'Unione, prevedendo, tra l'altro, che ogni cittadino dell'Unione abbia il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione. L'iniziativa dei cittadini europei è uno strumento di democrazia partecipativa dell'Unione che offre ai cittadini dell'Unione la possibilità di rivolgersi direttamente alla Commissione sottoponendole una richiesta in cui la invita a presentare una proposta di un atto legislativo dell'Unione, ai fini dell'applicazione dei trattati, analogamente al diritto conferito al Parlamento europeo a norma dell'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e al Consiglio a norma dell'articolo 241 del TFUE.

Emendamento

(1) Il trattato sull'Unione europea (TUE) rafforza la cittadinanza dell'Unione e potenzia ulteriormente il funzionamento democratico dell'Unione, prevedendo, tra l'altro, che ogni cittadino dell'Unione abbia il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione. L'iniziativa dei cittadini europei è uno strumento di democrazia partecipativa **diretta** dell'Unione che offre ai cittadini dell'Unione la possibilità di rivolgersi direttamente alla Commissione sottoponendole una richiesta in cui la invita a presentare una proposta di un atto legislativo dell'Unione, ai fini dell'applicazione dei trattati, analogamente al diritto conferito al Parlamento europeo a norma dell'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e al Consiglio a norma dell'articolo 241 del TFUE.

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Per conseguire tali obiettivi, le procedure e le condizioni necessarie per l'iniziativa dei cittadini europei dovrebbero essere chiare, semplici, di facile applicazione e proporzionate alla natura di tale strumento. Esse dovrebbero stabilire

Emendamento

(6) Per conseguire tali obiettivi, le procedure e le condizioni necessarie per l'iniziativa dei cittadini europei dovrebbero essere **efficaci**, chiare, semplici, di facile applicazione e proporzionate alla natura di tale strumento. Esse dovrebbero stabilire

un giusto equilibrio tra diritti e obblighi.

un giusto equilibrio tra diritti e obblighi.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Al fine di rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile e fornire sostegno ai cittadini e agli organizzatori, la Commissione dovrebbe offrire informazioni e assistenza agli organizzatori e mettere a disposizione una piattaforma collaborativa online quale spazio di discussione e di informazione e consulenza riguardo all'iniziativa dei cittadini europei. Al fine di garantire la prossimità ai cittadini, è auspicabile che gli Stati membri istituiscano uno o più punti di contatto nei rispettivi territori per offrire ai cittadini informazioni e assistenza per quanto riguarda l'iniziativa dei cittadini europei.

Emendamento

(13) Al fine di rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile e fornire sostegno ai cittadini e agli organizzatori, la Commissione dovrebbe offrire informazioni **chiare, esatte ed esaurienti** e assistenza **giuridica e pratica** agli organizzatori e mettere a disposizione **del pubblico** una piattaforma collaborativa online quale spazio di discussione e di informazione e consulenza riguardo all'iniziativa dei cittadini europei. Al fine di garantire la prossimità ai cittadini, è auspicabile che gli Stati membri istituiscano uno o più punti di contatto nei rispettivi territori, **accessibili a persone con disabilità**, per offrire ai cittadini informazioni e assistenza **legale e pratica** per quanto riguarda l'iniziativa dei cittadini europei.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Al fine di rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile e tenendo conto della necessità di istituire procedure e condizioni per l'iniziativa dei cittadini europei che siano chiare, semplici, di facile applicazione e proporzionate, è opportuno prevedere la possibilità di effettuare una registrazione parziale di un'iniziativa qualora solo una parte o parti della stessa rispettino i requisiti previsti per la registrazione a norma del presente

Emendamento

(16) Al fine di rendere l'iniziativa dei cittadini europei **efficace e** più accessibile e tenendo conto della necessità di istituire procedure e condizioni per l'iniziativa dei cittadini europei che siano chiare, semplici, di facile applicazione e proporzionate, è opportuno prevedere la possibilità di effettuare una registrazione parziale di un'iniziativa qualora solo una parte o parti della stessa rispettino i requisiti previsti per la registrazione a norma del presente

regolamento. È opportuno procedere a una parziale registrazione dell'iniziativa qualora una parte sostanziale dell'iniziativa, compresi i suoi obiettivi principali, non esuli manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati e qualora siano soddisfatti tutti gli altri obblighi di registrazione. Occorre assicurare chiarezza e trasparenza riguardo all'ambito di applicazione della registrazione parziale e informare i potenziali firmatari in merito a tale ambito di applicazione e al fatto che le dichiarazioni di sostegno sono raccolte solo in relazione ad esso.

regolamento. È opportuno procedere a una parziale registrazione dell'iniziativa qualora una parte sostanziale dell'iniziativa, compresi i suoi obiettivi principali, non esuli manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati e qualora siano soddisfatti tutti gli altri obblighi di registrazione. Occorre assicurare chiarezza e trasparenza riguardo all'ambito di applicazione della registrazione parziale e informare i potenziali firmatari in merito a tale ambito di applicazione e al fatto che le dichiarazioni di sostegno sono raccolte solo in relazione ad esso.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) ha ricevuto il sostegno di almeno un milione di firmatari appartenenti ad almeno **un quarto degli** Stati membri;

Emendamento

a) ha ricevuto il sostegno di almeno un milione di firmatari appartenenti ad almeno **cinque** Stati membri;

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) in almeno **un quarto degli** Stati membri, il numero dei firmatari è almeno pari al numero minimo di cui all'allegato I, corrispondente al numero di membri del Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro, moltiplicato per 750, al momento della registrazione dell'iniziativa.

Emendamento

b) in almeno **cinque** Stati membri, il numero dei firmatari è almeno pari al numero minimo di cui all'allegato I, corrispondente al numero di membri del Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro, moltiplicato per 750, al momento della registrazione dell'iniziativa.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione offre, *su richiesta*, informazioni e assistenza ai cittadini e ai gruppi di organizzatori in merito all'iniziativa dei cittadini europei.

Emendamento

1. La Commissione offre informazioni *chiare, esatte ed esaurienti* e assistenza ai cittadini e ai gruppi di organizzatori in merito all'iniziativa dei cittadini europei.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La piattaforma collaborativa online è di facile utilizzo e accessibile alle persone con disabilità.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La Commissione mette a disposizione un registro elettronico (di seguito: il "registro"), che consente ai gruppi di organizzatori di gestire la loro iniziativa durante l'intera procedura. Il registro comprende un sito web pubblico contenente informazioni sull'iniziativa dei cittadini europei in generale e su iniziative specifiche e sul loro rispettivo andamento.

3. La Commissione mette a disposizione *del pubblico* un registro elettronico (di seguito: il "registro"), che consente ai gruppi di organizzatori di gestire la loro iniziativa durante l'intera procedura. Il registro comprende un sito web pubblico *di facile ed effettivo accesso* contenente informazioni *chiare, accurate ed esaurienti* sull'iniziativa dei cittadini europei in generale, *e in particolare i dettagli di tutte le fasi dell'iniziativa, con specifiche sui passi da compiere e sulla situazione attuale di ciascuna iniziativa e avvertimenti all'avvicinarsi della scadenza*, e su iniziative specifiche e sul loro rispettivo andamento.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. I gruppi di organizzatori dovranno essere informati non appena sarà disponibile la versione tradotta della loro iniziativa e, qualora questa presenti inesattezze, il gruppo stesso dovrà procedere alla sua correzione in tempo utile presso i servizi della Commissione.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Dopo aver registrato un'iniziativa conformemente all'articolo 6, la Commissione assicura la traduzione del contenuto di tale iniziativa in tutte le lingue ufficiali dell'Unione affinché sia pubblicata nel registro e sia utilizzata ai fini della raccolta delle dichiarazioni di sostegno in conformità del presente regolamento. Un gruppo di organizzatori può, inoltre, fornire la traduzione, in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, dell'allegato ai fini di una sua pubblicazione nel registro e, *se del caso*, della bozza di atto giuridico di cui all'allegato II e presentato conformemente all'articolo 6, paragrafo 2.

4. Dopo aver registrato un'iniziativa conformemente all'articolo 6, la Commissione assicura la traduzione del contenuto di tale iniziativa in tutte le lingue ufficiali dell'Unione affinché sia pubblicata nel registro e sia utilizzata ai fini della raccolta delle dichiarazioni di sostegno in conformità del presente regolamento. Un gruppo di organizzatori può, inoltre, fornire la traduzione, in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, dell'allegato ai fini di una sua pubblicazione nel registro e della bozza di atto giuridico di cui all'allegato II e presentato conformemente all'articolo 6, paragrafo 2.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Ogni Stato membro crea uno o più punti di contatto *per* fornire informazioni e assistenza ai gruppi di organizzatori per l'organizzazione di un'iniziativa dei

6. Ogni Stato membro crea uno o più punti di contatto, **accessibili alle persone con disabilità, e li rende noti, al fine di** fornire informazioni **nonché** assistenza

cittadini europei.

giuridica e pratica ai gruppi di organizzatori per l'organizzazione di un'iniziativa dei cittadini europei.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. *Gli Stati membri incentivano le autorità nazionali, regionali e locali a fornire ai propri cittadini informazioni relative all'ICE.*

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Un'iniziativa è elaborata e gestita da un gruppo di almeno **sette** persone fisiche (di seguito: il "gruppo di organizzatori"). I membri del Parlamento europeo non sono conteggiati ai fini del raggiungimento di questo numero minimo.

1. Un'iniziativa è elaborata e gestita da un gruppo di almeno **cinque** persone fisiche (di seguito: il "gruppo di organizzatori"). I membri del Parlamento europeo non sono conteggiati ai fini del raggiungimento di questo numero minimo.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. I membri del gruppo di organizzatori sono cittadini dell'Unione, che hanno raggiunto l'età alla quale si acquisisce il diritto di voto per le elezioni del Parlamento europeo e risiedono in almeno **sette** Stati membri diversi.

2. I membri del gruppo di organizzatori sono cittadini dell'Unione, che hanno raggiunto l'età alla quale si acquisisce il diritto di voto per le elezioni del Parlamento europeo e risiedono in almeno **cinque** Stati membri diversi.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Prima della presentazione di un'iniziativa, gli organizzatori possono chiedere un esame preliminare accelerato dell'idoneità dell'iniziativa da presentare.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2– comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il gruppo di organizzatori presenta la richiesta di registrazione alla Commissione tramite *il registro*.

Il gruppo di organizzatori presenta la richiesta di registrazione alla Commissione tramite *la piattaforma di registrazione*.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Se uno o più requisiti di cui alle lettere da a) a *e*) non sono soddisfatti, la Commissione rifiuta la registrazione dell'iniziativa, fatti salvi i paragrafi 4 e 5.

Se uno o più requisiti di cui alle lettere da a) a *d*) non sono soddisfatti, la Commissione rifiuta la registrazione dell'iniziativa, fatti salvi i paragrafi 4 e 5.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora ritenga che l'iniziativa o parti di essa esulino dalle proprie competenze, la Commissione informa il gruppo di organizzatori di tale conclusione e dei

motivi in base ai quali vi è pervenuta.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

In tal caso, il gruppo di organizzatori può tener conto *della valutazione* della Commissione e modificare l'iniziativa *rendendola conforme al requisito di cui al paragrafo 3, lettera c)*, o *può* mantenere o ritirare l'iniziativa originaria. Il gruppo di organizzatori informa la Commissione della propria scelta entro un mese dal ricevimento *della valutazione* della Commissione precisandone i motivi e, se del caso, trasmette le eventuali modifiche alle informazioni di cui all'allegato II per sostituire l'iniziativa originaria.

Emendamento

In tal caso, il gruppo di organizzatori può tener conto *delle informazioni* della Commissione e modificare l'iniziativa o *persino* mantenere o ritirare l'iniziativa originaria. Il gruppo di organizzatori informa la Commissione della propria scelta entro un mese dal ricevimento *delle informazioni* della Commissione precisandone i motivi e, se del caso, trasmette le eventuali modifiche alle informazioni di cui all'allegato II per sostituire l'iniziativa originaria.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) registra parzialmente l'iniziativa se una sua parte sostanziale, compresi i suoi obiettivi principali, non esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati, *oppure*

Emendamento

b) registra parzialmente l'iniziativa se una sua parte sostanziale, compresi i suoi obiettivi principali, non esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati, *accordando nel contempo, ove fattibile, un periodo ragionevole per l'adeguamento della parte restante della proposta per farla rientrare nell'ambito di competenza della Commissione;*

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. La Commissione informa il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni della registrazione di un'iniziativa.

Emendamento

8. La Commissione informa **in maniera chiara, esaustiva e dettagliata** il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato economico e sociale europeo, il Comitato delle regioni **e i parlamenti nazionali** della registrazione di un'iniziativa.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Tutte le dichiarazioni di sostegno sono raccolte entro un periodo non superiore a 12 mesi a decorrere da una data scelta dal gruppo di organizzatori (di seguito: "periodo di raccolta"), fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 6. Tale data non può superare i **tre** mesi dalla registrazione dell'iniziativa ai sensi dell'articolo 6.

Emendamento

Tutte le dichiarazioni di sostegno sono raccolte entro un periodo non superiore a 12 mesi a decorrere da una data scelta dal gruppo di organizzatori (di seguito: "periodo di raccolta"), fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 6. Tale data non può superare i **sei** mesi dalla registrazione dell'iniziativa ai sensi dell'articolo 6.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione indica l'inizio e la fine del periodo di raccolta nel registro.

Emendamento

2. La Commissione indica l'inizio e la fine del periodo di raccolta nel registro. **Un mese prima della scadenza del periodo di raccolta delle dichiarazioni di sostegno, la Commissione ne dà avviso al gruppo di organizzatori.**

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. *Ogni raccolta di dati personali ai fini di un'iniziativa rientrante nell'ambito di applicazione della presente direttiva è pienamente conforme alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679.*

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Ai fini della raccolta elettronica delle dichiarazioni di sostegno, la Commissione crea e attiva, entro il 1° gennaio 2020, un sistema centrale di raccolta elettronica conformemente alla decisione della Commissione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione, del 10 gennaio 2017.

Emendamento

Ai fini della raccolta elettronica delle dichiarazioni di sostegno, la Commissione crea e attiva, entro il 1° gennaio 2020, un sistema centrale di raccolta elettronica conformemente alla decisione della Commissione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione, del 10 gennaio 2017, **e al regolamento (UE) 2016/679.**

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Il sistema centrale di raccolta elettronica è accessibile alle persone con disabilità.

Emendamento

Il sistema centrale di raccolta elettronica è **di facile utilizzo e** accessibile alle persone con disabilità.

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

I dati raccolti mediante tale sistema sono archiviati nel territorio di uno Stato membro.

Emendamento

I dati raccolti mediante tale sistema sono archiviati nel territorio di uno Stato membro **conformemente al regolamento**

Emendamento 29

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Quando riceve un'iniziativa valida riguardo alla quale sono state raccolte e certificate dichiarazioni di sostegno in conformità degli articoli da 8 a 12, la Commissione pubblica senza indugio un avviso in tal senso nel registro e trasmette l'iniziativa al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo *e* al Comitato delle regioni.

Emendamento

1. Quando riceve un'iniziativa valida riguardo alla quale sono state raccolte e certificate dichiarazioni di sostegno in conformità degli articoli da 8 a 12, la Commissione pubblica senza indugio un avviso in tal senso nel registro e trasmette l'iniziativa al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni *e ai Parlamenti nazionali*.

Emendamento 30

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Entro cinque mesi dalla pubblicazione dell'iniziativa ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, e dopo l'audizione pubblica di cui all'articolo 14, paragrafo 2, la Commissione definisce in una comunicazione le sue conclusioni giuridiche e politiche relative all'iniziativa, l'azione che intende eventualmente intraprendere e i suoi motivi per intervenire o meno.

Emendamento

Entro cinque mesi dalla pubblicazione dell'iniziativa ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, e dopo l'audizione pubblica di cui all'articolo 14, paragrafo 2, la Commissione definisce in una comunicazione le sue conclusioni giuridiche e politiche relative all'iniziativa, l'azione che intende eventualmente intraprendere e i suoi motivi per intervenire o meno. *Tali motivi sono debitamente giustificati e illustrati in modo chiaro, comprensibile e dettagliato. La Commissione può chiedere alla Corte di giustizia dell'Unione europea un parere sugli aspetti giuridici dell'iniziativa, che è formulato senza indugio. Qualora non intenda intervenire, la Commissione informa il gruppo di organizzatori della possibilità di presentare la loro iniziativa alla commissione per le petizioni, in modo*

da consentire loro di proseguire i lavori.

Emendamento 31

Proposta di regolamento Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 15 bis

Seguito da dare e azioni

1. Se un'iniziativa è stata registrata pienamente e con esito positivo, la Commissione adotta le misure legislative del caso quando:

a) tutti i requisiti procedurali per la registrazione dell'iniziativa, conformemente al presente regolamento, sono stati debitamente soddisfatti;

b) entro tre mesi dalla pubblicazione dell'iniziativa registrata il Parlamento europeo e il Consiglio non hanno sollevato obiezioni;

c) la valutazione effettuata dalla Commissione ha chiaramente individuato la necessità di affrontare settori specifici del diritto dell'Unione conformemente al contenuto dell'iniziativa registrata.

2. La Commissione interviene al massimo entro un anno dalla pubblicazione dell'iniziativa registrata e trasmette al Consiglio e al Parlamento europeo ogni eventuale proposta di intervento legislativo.

Emendamento 32

Proposta di regolamento Articolo 16 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il gruppo di organizzatori inserisce, ai fini della pubblicazione nel registro e, a

Il gruppo di organizzatori inserisce, ai fini della pubblicazione nel registro e, a

seconda dei casi, sul sito web della campagna, **le** informazioni riguardanti le fonti di sostegno e di finanziamento dell'iniziativa che superano 500 EUR per promotore.

seconda dei casi, sul sito web della campagna, informazioni **chiare, esatte ed esaurienti** riguardanti le fonti di sostegno e di finanziamento dell'iniziativa che superano 500 EUR per promotore.

Emendamento 33

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione sensibilizza il pubblico in merito all'esistenza di detta iniziativa dei cittadini europei attraverso le attività di comunicazione e le campagne di informazione, contribuendo in tal modo a promuovere la partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica dell'Unione.

Emendamento

1. La Commissione sensibilizza il pubblico in merito all'esistenza di detta iniziativa dei cittadini europei attraverso le attività di comunicazione e le campagne di informazione **e ricorre inoltre a piattaforme e tecnologie digitali per raggiungere e coinvolgere la comunità**, contribuendo in tal modo a promuovere la partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica dell'Unione, **dal momento che le strategie di comunicazione mirate, anche sui social media, sono essenziali per migliorare l'efficacia dell'iniziativa dei cittadini europei e garantire la trasparenza.**

Emendamento 34

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. La Commissione intensifica inoltre campagne di sensibilizzazione a livello locale, nazionale ed europeo, in special modo tra i giovani.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Iniziativa dei cittadini europei
Riferimenti	COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	AFCO 2.10.2017
Parere espresso da Annuncio in Aula	CULT 2.10.2017
Relatore per parere Nomina	Angel Dzhambazki 10.10.2017
Approvazione	25.4.2018
Esito della votazione finale	+: 20 -: 0 0: 5
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Angel Dzhambazki, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Momchil Nekov, Yana Toom, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Emma McClarkin, Martina Michels, Michel Reimon, Liliana Rodrigues, Remo Sernagiotto, Francis Zammit Dimech

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

20	+
ECR	Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Remo Sernagiotto
EFDD	Isabella Adinolfi
GUE/NGL	Martina Michels
PPE	Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Francis Zammit Dimech, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver
S&D	Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Momchil Nekov, Liliana Rodrigues, Julie Ward

0	-

5	0
ALDE	María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom
ENF	Dominique Bilde
Verts/ALE	Jill Evans, Michel Reimon

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti